Zeitschrift: Macolin : mensile della Scuola federale dello sport di Macolin e di Gioventù + Sport

Herausgeber: Scuola federale dello sport di Macolin

Band: 55 (1998)

Heft: 2

Artikel: Buona fede e responsabilità delle federazioni sportive

Autor: Canevascini, Brenno

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-999349

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Buona fede e responsabilità delle federazioni sportive

di Brenno Canevascini, avvocato

Siamo nel pieno del periodo olimpico e val ben la pena di ripercorrere un caso sorto nove anni or sono ma deciso dal Tribunale federale solo due anni fa (DTF 121 III 350) in merito al principio ed al rispetto dei criteri di qualificazione che atleti e federazioni sportive devono osservare nell'ambito delle competizioni internazionali (Campionati mondiali o europei, Giochi olimpici).

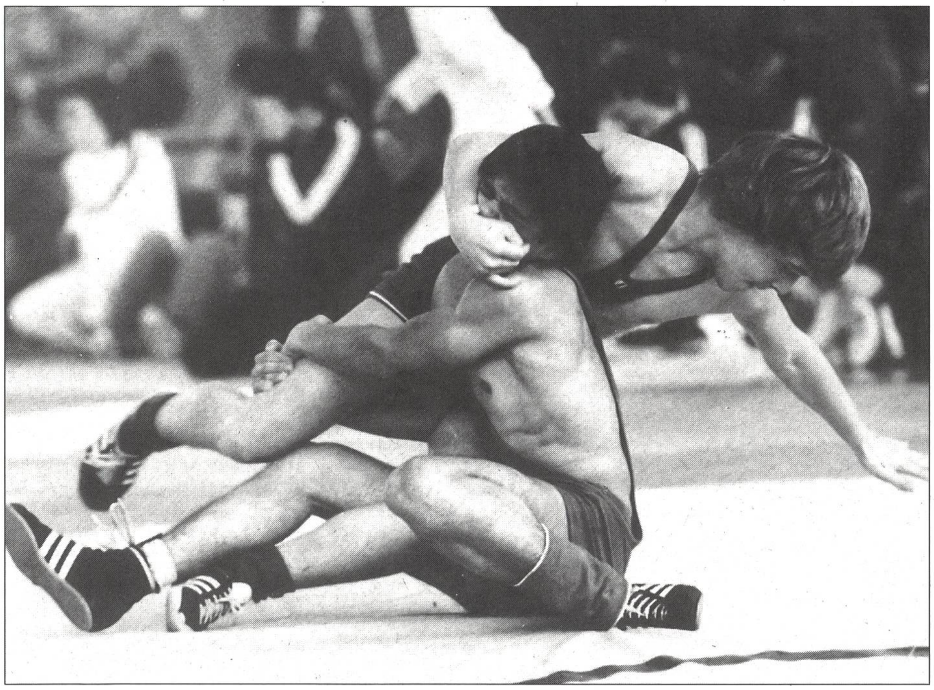

Si lotta ... nella lotta

I fatti: in vista dei campionati del mondo di lotta (greco-romana e libera), il comitato centrale della Federazione Svizzera di Lotta Amatoriale (FSLA), su proposta della commissione tecnica, stabilì i criteri per la selezione dell'atleta che avrebbe rappresentato la Svizzera in ognuna delle categorie di peso.
In particolare avrebbe rappresentato i colori rossocrociati l'atleta che si classificava tra i primi quattro ai campionati nazionali e che avrebbe in seguito vinto uno speciale torneo di qualifica.
In seguito v'era poi l'obbligo di partecipare a un campo d'allenamento specifico nonché ad un torneo all'estero.
In base a questi precisi e predefiniti criteri di selezione il lottatore X ottenne la qualificazione per i campionati del mondo e chiese di riflesso al proprio datore di lavoro un congedo non pagato per partecipare al campo d'allenamento ed al torneo all'estero.
A quelle prove di selezione non potè per contro partecipare il lottatore Y (ferito) il quale si ristabilì completamente solo poco prima dell'inizio della manifestazione intercontinentale.
L'esclusione di Y (sulla carta più quotato di X) suscitò parecchie reazioni e pressioni, al punto tale che il presidente centrale della FSLA decise di indire un combattimento di "spareggio" tra X e Y.
X si è opposto allo svolgimento di tale combattimento chiedendo al giudice civile l'adozione di misure provvisionali urgenti tendenti a far proibire lo svolgimento dell'incontro.
La richiesta fu respinta, il match ebbe regolarmente luogo e Y batté X acquisendo il diritto di prendere parte ai campionati mondiali.
A quel punto X inoltrò una causa civile tendente a far stabilire l'irregolarità dell'agire della FSLA, chiedendo altresì un risarcimento.
Accogliendo la richiesta, sia il tribunale civile cantonale che il Tribunale Federale hanno accolto la richiesta giudiziale del lottatore ingiustamente ed ingiustificatamente escluso.
Motivando la propria decisione il TF ha chiaramente affermato che la FSLA, modificando i criteri di selezione in una sola categoria a sole tre settimane dallo svolgimento dei campionati del mondo, ha violato crassamente le regole della buona fede.
La violazione della buona fede si è concretizzata per il fatto che il comportamento anteriore di una parte (in casu: la FSLA) ha suscitato nell'altra parte (in casu: il lottatore X) una fiducia legittima e degna di protezione che lo ha indotto a compiere degli atti rivelatisi poi per lui pregiudizievoli al momento in cui sono state cambiate le carte in tavola, ossia quando è stato deciso di indire il match di spareggio.
X infatti non poteva aver nessun motivo di dubitare dell'ottenuta qualificazione per i campionati del mondo.
Seguendo il ragionamento giuridico testé esposto ed affermando l'esistenza di un nesso causale tra l'agire illecito ed in malafede della FSLA e il danno patito da X (come già fece la corte civile cantonale), il TF ha riconosciuto il diritto del lottatore ad un risarcimento per il pregiudizio occorsogli.
La morale del caso consiste nel fatto che una volta stabiliti i parametri di qualificazione, essi devono essere rispettati fino in fondo e senza possibilità di deroga, sia dagli atleti che, in particolar modo, dall'associazione (club o federazione) che raggruppa i praticanti di un certo sport e la cui affiliazione è obbligatoria. ■